

ATTO N. DD 1107

DEL 16/03/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 49

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
RICHIEDENTE: RATTALINO SCAVI s.r.l.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA SAN DOMENICO SAVIO 40 - CHIERI
P. IVA: 08131730015 POS. N. 014871

Premesso che:

- in data 8/8/2016, prot. 95898, la ditta RATTALINO SCAVI SRL presentava istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5 allegato C al D.Lgs. 152/06),
- il proponente presentava contestualmente anche domanda di avvio della fase di Verifica ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 c. 4 della L.R. 40/98;
- il progetto veniva escluso dalla fase di verifica di Via ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 c. 4 della L.R. 40/98 con D.D. n. 76-30528 del 3/11/2016;
- in data 7/8/2017, prot. n. 95909, la ditta presentava un aggiornamento all'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. già pervenuta, sulla base delle risultanze della verifica di Via;
- con nota del 11/8/2017 di prot. CmTo n. 97968 veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 11/10/2017 veniva convocata la Conferenza dei Servizi (di seguito per brevità CdS) relativa all'istanza di autorizzazione ex art. 208, nel corso della quale veniva evidenziato che:
- l'azienda è già autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata con D.D. n. 258-38770/2015 del 24/11/2015 per effettuare operazioni di recupero (R5) sulla tipologia di rifiuto 7.1 (macerie) da D.M.

5/2/1998 e s.m.i.,

- il progetto prevede:
 - il passaggio dal regime autorizzativo semplificato ex art. 216 al regime ordinario ex art. 208;
 - rispetto all'area attuale, l'ampliamento dell'area di gestione rifiuti, che sarà ricompresa nel F. 87 - mappali 16, 96, 110, 111, 117 e avrà estensione pari a 11.260m²;
 - l'attività di recupero R5 anche per terre e rocce da scavo, conglomerato bituminoso, pietrisco ferroviario e scarti di cava, aumentando pertanto lo stoccaggio complessivo a 7.100 t e la movimentazione a 146.500 t/anno;
- il Comune di Chieri già in fase di verifica di Via si era espresso informando che l'area è stata oggetto di variante urbanistica parziale n. 31, approvata con D.C.C. n. 54 del 14/7/2016 ... *al fine di renderla compatibile con l'attività di recupero rifiuti non pericolosi provenienti da demolizione e scavi nel sito attuale conferendo la compatibilità ambientale all'intero ambito ...*;
- nel suddetto parere veniva inoltre precisato, che *...sebbene vi sia corrispondenza tra l'attività prevista e le previsioni per l'area di piano Ds3 non risulta ad oggi ancora soddisfatto quanto prescritto dalle norme come modalità di attuazione e garanzie di sostenibilità ambientale, da attuarsi in occasione di nuovi interventi sul lotto. Il progetto dovrà quindi essere integrato e rivisto in coerenza a tutti gli aspetti trattati, con particolare riferimento a: 1) minimizzazione del rischio idrogeologico e compensazioni ambientali con relativo progetto edilizio integrato; 2) analisi dei flussi veicolari in entrata ed in uscita dall'area in relazione al livello di servizio della S.P. 120 al fine di definire sia gli accessi sia la segnaletica stradale; 3) valutazione dell'impatto acustico con eventuali interventi di mitigazione; 4) inserimento paesaggistico con mitigazione visiva; 5) recupero idrico per irrigazione..."*; inoltre, dal punto di vista edilizio *.....1) il progetto dovrà rappresentare l'intero ambito interessato dall'attività con le previsioni di eventuali demolizioni e/o costruzioni che necessiteranno di apposito titolo edilizio; 2) sarà inoltre necessario risalire alla data di esecuzione dell'arginatura esistente posta sul lato sud-ovest del lotto con relativi titoli abilitativi (verificare se connesso con gli ammodernamenti del tratto della S.P. 120 come opere idrauliche considerato che erano stati rivisti i due ponti)..."*;
- in sede CdS di Verifica di VIA era stato fatto presente che sarebbero rimaste in capo al Comune di Chieri le procedure autorizzative di carattere edilizio per la realizzazione di quanto prescritto dalle norme di attuazione del piano regolatore e delle quali quindi si sarebbe dovuto dare evidenza in sede istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- inoltre, dal punto di vista dei vincoli insistenti sull'area, l'area è definita *inondabile a pericolosità media/moderata (EmA)*; pertanto già in sede di verifica di VIA era stata evidenziata l'esigenza di produrre, nella fase di rilascio dell'autorizzazione, di una relazione geologica a firma di professionista abilitato, che dimostrasse la compatibilità idraulica dell'attività in oggetto e attestante che le opere di difesa autorizzate fossero realizzate, collaudate e validate attraverso una presa d'atto da parte della Giunta e del Consiglio Comunale di Chieri. Tale documentazione non risultava prodotta;
- veniva data lettura della nota inviata dal Comune in data 10 ottobre 2017, in cui era precisato che *"... nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata con Vs. nota del 14.09.2017 finalizzata all'autorizzazione dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; richiamato il ns. precedente parere espresso in sede di Conferenza per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del 06.10.2017 e preso atto della Relazione Tecnica aggiornata presentata dal proponente del 07.08.2017 si comunica quanto segue: relativamente alla compatibilità urbanistica, sebbene vi sia corrispondenza tra l'attività prevista e le destinazioni d'uso impresse dal piano regolatore per l'area Ds3 (attività di deposito di inerti e di recupero di rifiuti pericolosi provenienti da demolizioni e scavi) come*

recentemente riconosciuta con la Variante Parziale n. 31, approvata con D.C.C. n. 54 del 4.07.2016, le relative modalità di attuazione richiedono una serie di interventi che ad oggi non risultano ancora definiti nell'ambito delle pratiche presentate da parte della società Rattalino Scavi S.r.L.. Si rileva solamente l'avanzamento del progetto di minimizzazione della pericolosità idrogeologica che però ad oggi non ha ancora ottenuto i relativi pareri autorizzativi regionali e comunali, diversamente da quanto dichiarato al paragrafo 4.4 della relazione integrativa presentata. Tale progetto risulta fondamentale non solo per la messa in sicurezza del sito, ma anche per poter definire l'assetto complessivo del comparto sia dal punto di vista edilizio che ambientale. In riferimento a quanto sopra si richiede che il rilascio del provvedimento autorizzativo in oggetto sia subordinato al perfezionamento delle pratiche in corso (Permesso di costruire per le opere di minimizzazione, Permesso di costruire in sanatoria e Autorizzazione Paesaggistica degli interventi previsti) opportunamente integrate con le verifiche ancora mancanti in riferimento alla specifico art. 31.12 ter delle N.d.A. del P.R.G.C. vigente...”

- venivano richieste ulteriori precisazioni in merito alla *gestione rifiuti* e per quel che riguarda la *gestione dei reflui e delle acque meteoriche*, in merito alla modifica del PPG n. 1/R;
- in merito agli aspetti legati alle *emissioni in atmosfera*, si confermavano le prescrizioni contenute nel provvedimento di AUA;
- relativamente all'*impatto acustico*, già in fase di Verifica di VIA non venivano rilevate criticità;
- la conferenza veniva chiusa, sospendendo il procedimento in attesa della documentazione richiesta comprensiva dell'attestazione del Comune di Chieri *che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono stati realizzati e collaudati*, nonché della relazione geologica e delle precisazioni tecniche richieste;
- in data 11/10/2017, prot. 119851, veniva richiesto parere al Servizio Viabilità della CmTo, circa alcuni aspetti relativi alla messa in sicurezza sulla viabilità in prossimità dell'impianto in oggetto (SP120), e alla situazione autorizzativa degli accessi all'impianto stesso;
- il suddetto parere perveniva con nota del 18/10/2017 di prot. 123691;
- in data 3/11/2017 prot. CmTo n.132668 veniva inoltrato il verbale costituente anche richiesta integrazioni a seguito di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi, nonché i pareri del Comune di Chieri del 6/10/2016 prot. 41586 e del 10/10/2017 prot. 45408;
- con nota del 18/11/2019 prot. 97537 la ditta inoltrava la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della conferenza dei servizi dal Comune di Chieri e dal Servizio Difesa del Suolo della CmTo, comprensiva anche dell'autorizzazione paesaggistica n. 11/2017 del 18/12/2017, rilasciata dal Comune di Chieri in regime di subdelega, e della certificazione di collaudo delle opere di minimizzazione della pericolosità geomorfologica datata 12/7/2018 (relative al permesso di costruire n. 86/2017 rilasciato quale endoprocedimento del Provvedimento Unico n. 6/2018);
- in data 14/1/2020 veniva convocata una riunione istruttoria alla presenza del Comune di Chieri e dell'Unità Specializzata Tutela del Territorio della CmTo (già Servizio Difesa del Suolo), nel corso della quale si verificava la rispondenza della documentazione alle richieste formulate e pertanto veniva fatto presente che, come atto conclusivo alla realizzazione delle opere di difesa spondale realizzate, era necessario assumere la presa d'atto del collaudo di tali opere, da parte della Giunta o del Consiglio

comunale;

- pertanto con nota del 4/2/2020 prot. 9380 il procedimento veniva riavviato;
- con nota del 18/2/2020 prot.13709 veniva convocata la II seduta della conferenza istruttoria, che per l'emergenza coronavirus, con nota del 9/3/2020 prot. 20079 veniva svolta in modalità asincrona (conferenza in forma semplificata che non prevede riunioni n.d.r.), al fine di acquisire comunque atti di assenso, pareri o nulla osta e richiedere ulteriori integrazioni alla società;
- con nota del 17/3/2020 di prot. 12739 perveniva parere dell'ASL TO 5, nel quale veniva specificato che ... *non rileva sotto il profilo igienico-sanitario impedimenti ad un accoglimento positivo del riesame ... si ritiene opportuno che la società ... espliciti la direzione prevalente dei venti...*;
- con nota del 19/3/2020 prot. 22804 la società inoltrava le integrazioni richieste nonché copia del disciplinare del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche n. 1/R, inoltrato al Suap del Comune di Chieri;
- con nota del 24/3/2020 di prot. 13987 (prot. CmTo 25460 del 1/4/2020) perveniva parere dal Comune di Chieri che comunicava quanto segue:
 - ... con D.G.C. n. 29 del 4/3/2020 l'Amministrazione comunale, come richiesto nell'ambito del procedimento in oggetto, ha preso atto dell'avvenuta esecuzione delle opere di minimizzazione del rischio di esondazione dei rii Asinaro e Santena, nonché dell'avvenuto collaudo delle stesse mediante certificato...;
 - con nota ns prot. 12624/2020 la ditta ha dato riscontro alle richieste poste dalla CM durante l'ultimo incontro tenutosi presso gli uffici della Città Metropolitana;
 - in data 18/3 il professionista incaricato ha trasmesso informalmente un primo aggiornamento, formalizzato successivamente con nota prot. 13175/2020 del 25/3/2020 corredata di documentazione fotografica in merito agli interventi in adempimento alle prescrizioni di mitigazione e compensazione ambientale individuate dalle vigenti Norme di Attuazione del P.R.G.C. come dettagliate a seguito dell'adozione della "Variante Parziale n. 31", approvata con D.C.C. n. 54 del 14/7/2016, con cui è stata definita la compatibilità urbanistica all'intero ambito;
 - verificato pertanto che con le integrazioni al progetto sopra richiamate si fornisce riscontro in merito a quanto richiesto nei precedenti incontri relativamente agli aspetti di conformità urbanistica ed edilizia, recependo altresì le condizioni di compatibilità ambientale derivate dal procedimento di verifica di VAS della specifica variante urbanistica, con la presente si esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento unico ex art. 208 D.lgs 152/2006 e s.m.i....;
- con nota del 25/1/2021 di prot. 7374, considerato che già con nota prot. 24777 del 30/3/2020 erano state chieste integrazioni per l'approvazione del PPG n. 1/R e in considerazione del fatto che tali integrazioni, necessarie per il perfezionamento dell'iter, non risultavano ancora pervenute, si comunicava ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento finalizzato alla reiezione dell'istanza ex art. 208 del D.lgs 152/06, trasmessa dalla società Rattalino Scavi srl;
- con nota del 3/2/2021 di prot. 12789 perveniva documentazione integrativa in merito all'approvazione del disciplinare n. 1/R nonché documentazione aggiuntiva in merito alle "Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06";

- con D.D. n. 162-758 del 24/2/2021 veniva approvato il Piano di Prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia n. 1/R;
- con nota del 4/3/2021 di prot. 26731 venivano richieste alcune ulteriori precisazioni che pervenivano in data 8/3/2021, prot. CmTo n. 27565. Nelle stesse venivano fornite la planimetria dell'area di deposito delle *materie prime seconde*, da utilizzarsi *anche per deposito inerti/materiale edile e automezzi...* e le relative dimensioni, nonché percentuali aggiornate della miscela delle diverse tipologie merceologiche di rifiuti (terre, macerie e rifiuti da cava, conglomerati bituminosi), fornendo però un dato incogruente rispetto a quello di cui alla relazione tecnica del 16/11/2019 (prot. CmTo n. 97537 del 18/11/2019). Si è pertanto proceduto d'ufficio ad adeguare la tabella delle miscele secondo tale recente indicazione.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dispone che *“un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”;*
- in particolare, in relazione agli *standard esistenti applicabili ai prodotti*, il riferimento è genericamente costituito dal D.M. 5/02/98 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture dell'11/04/2007, che fissa i criteri per definire la conformità dei prodotti da costruzione per gli usi specificamente previsti;
- l'art. 5 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i stabilisce altresì che nel caso di recuperi ambientali, il rifiuto, tra l'altro, debba risultare compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare, ed inoltre il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;
- il D.M. 5/02/98, per quanto riguarda i rifiuti riconducibili a terre e rocce (CER 170504) detta al punto 7.31 bis, i criteri per il recupero, ma non le caratteristiche delle MPS ottenibili dal ciclo di trattamento;
- il citato decreto inoltre, per quanto riguarda le macerie ed il conglomerato bituminoso, identifica invece rispettivamente ai punti 7.1 e 7.6 le caratteristiche delle MPS risultanti dal trattamento. Inoltre, con riferimento a quest'ultima tipologia, in data 18/6/2018 è stato pubblicato il D.M. n. 69 del 28/3/2018 - *Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione art. 184 -ter, comma 2, Dlgs 152/2006* che ha stabilito i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso (CER 170302) cessa di essere qualificato come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006;
- per quanto riguarda l'*impatto acustico* già in fase di Verifica di VIA non erano state rilevate criticità;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento;
- per quanto riguarda la produzione di *end of waste*, i riferimenti sono il D.M. 5/02/98 e s.m.i., per i rifiuti

inerti da costruzione e demolizione e il D.P.R. 69/2018, per i rifiuti di conglomerati bituminosi;

- le “Linee guida SNPA per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06” forniscono altresì indicazioni gestionali generali circa le procedure volte alla cessazione dalla qualifica di rifiuto.

Ritenuto:

- pertanto di autorizzare quanto richiesto, conformemente all’istanza presentata;
- opportuno far eseguire alla società una verifica strumentale delle emissioni sonore con impianto a regime;
- altresì di richiamare i criteri contenuti nelle citate linee guida, anche ai fini di standardizzare le procedure nel caso di produzione di EoW. In tal senso è stata introdotta la Sezione 6, *Sistema di gestione end of waste*, che riporta il sistema gestionale e i fac simile delle dichiarazioni di conformità da prodursi in relazione al trattamento dei diversi cumuli.

Rilevato che:

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, previsto dalla DGP n. 645-23401 del 05.07.2011 e s.m.i. in 150 gg a far data dalla presentazione dell’istanza, fatta salva la richiesta integrazioni, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'art. 208 relativo all'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11/8/2014 n. 114, di conversione del decreto-legge 24/6/2014 n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5/6/2003, n. 131

- il D.Lvo 46/2014
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni**, dalla data di approvazione del presente atto, la società:

RATTALINO SCAVI S.R.L.

sede legale e operativa: VIA SAN DOMENICO SAVIO 40 - CHIERI

alla realizzazione ed esercizio di un impianto per il recupero [attività R5 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza formalizzata in data 8/8/2016 e successive integrazioni, come in premessa richiamate nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera*), **Sezione 4** (*prescrizioni di carattere amministrativo*) **Sezione 5** (*lay out dell'impianto*) e **Sezione 6** (*sistema di gestione EoW*), di cui all'Allegato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città metropolitana di Torino delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Città metropolitana provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
3. Di subordinare altresì l'inizio dell'attività all'invio di una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, che attesti che l'impianto è stato realizzato secondo il progetto approvato con il presente provvedimento.
4. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, allo scrivente Ufficio, Comune di Chieri ed ARPA.
5. Di prescrivere, una volta raggiunte le condizioni di regime, l'effettuazione di una campagna di misurazione del rumore. Le risultanze di tale campagna andranno trasmesse **entro i successivi 30 gg**

dall'esecuzione dei rilievi, alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città metropolitana di Torino, Comune di Chieri e ARPA.

6. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
7. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto dovrà essere conservato in cantiere, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città metropolitana di Torino **almeno centottanta giorni prima della** data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata *domanda di nuova autorizzazione*, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/03/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Città metropolitana di Torino

RattalinoScavi_DETERMINA208_ALLEGATO.pdf

1.



ALLEGATI

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Categoria merceologica	CER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	3.000	40.000
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	200301	Rifiuti urbani non differenziati			
Rifiuti provenienti da attività di cava e lavorazione della pietra	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5	100	1.500
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
Conglomerato bituminoso	170302	Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5	500	15.000
Terre e rocce da scavo	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	3.000	80.000
Pietrisco ferroviario privo di amianto	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	500	10.000

Potenzialità massima di trattamento	146.500 t/a
Capacità massima di deposito	7.100 t

Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza del 8/8/2016 (prot. CmTo n. 95898) e successive integrazioni del 7/8/2017, prot. CmTo n. 95909, del 18/11/2019 (prot. CmTo n. 97537), del 19/3/2020 (prot. CmTo n. 22804), del 3/2/2021 (prot. CmTo n. 12789) e del 8/3/2021 (prot. CmTo n. 27565) dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da:

Descrizione	CER	Trattamenti
macerie e rifiuti da cava ⁽¹⁾	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301, 010408, 010410, 010413	frantumazione e vagliatura
miscela di macerie e rifiuti da cava, terre da scavo, conglomerato bituminoso ⁽²⁾	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301, 010408, 010410, 010413, 170504, 170302	frantumazione e/o vagliatura
conglomerato bituminoso ⁽³⁾	170302	frantumazione e vagliatura
terra e rocce da scavo e terre vegetali ⁽⁴⁾	170504	selezione, riduzione volumetrica e vagliatura senza trattamento
pietrisco per massicciate ferroviarie ⁽⁵⁾	170508	vagliatura senza trattamento

2.2 al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali desiderate, potranno essere miscelate differenti tipologie merceologiche (terre, macerie e rifiuti da cava, conglomerati bituminosi) secondo le seguenti percentuali ponderali delle singole tipologie, specificate a seconda dei diversi utilizzi ai sensi degli allegati alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/7/2005 n. 5205:

Categorie di prodotti	Inerti da demolizione e/o pietrisco	Terre e rocce da scavo	Conglomerati bituminosi
C1 – corpo dei rilevati	≥ 40%	≤ 40%	≤ 25%
C2 – sottofondi stradali	≥ 60%	≤ 40%	≤ 15%
C3 – strati di fondazione	≥ 60%	≤ 35%	≤ 5%
C4 – recuperi ambientali, riempimenti e colmate	≥ 40%	≤ 35 %	≤ 25%
C5 – strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante etc.	≥ 60%	≤ 40%	≤ 15%

2.3 la lavorazione degli inerti viene effettuata attraverso una prima fase di frantumazione ed una successiva fase di vagliatura frantumazione con un Gruppo Semovente di Frantumazione SANDVIK modello QE 341 di potenzialità massima pari a 200t/h e un vaglio sgrassatore mobile cingolato KEESTRACK Novum;

2.4 i cumuli di deposito dei rifiuti sono così gestiti (i numeri riferiscono alla tabella di cui al p.to 2.1):

Aree di deposito	Tipologia	CER	Capacità massima di deposito (mc)
7.1/7.2 (¹) e (²)	Macerie Scarti di cava	010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	1.950
7.6 (³)	Conglomerato bituminoso	170302	350
7.31bis (⁴)	Terre e rocce di scavo	170504	1.700
7.31bis_v (⁴)	Terra vegetale	170504	1.100
7.11(⁵)	Pietrisco	170508	350

2.5 sono inoltre identificate due aree *deposito del rifiuto trattato e delle EOW* di dimensioni pari a 2.000 m³;

2.6 le indagine analitiche a cui sottoporre i lotti di cui al precedente p.to sono quelle prescritte nel D.M. 5/02/98 e s.m.i., ossia esecuzione del test di cessione e verifica dei parametri contenuti nella Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005, fatto salvo il caso in cui siano costituiti da sole terre e rocce da scavo, per cui le indicazioni sono contenute nel successivo punto;

2.7 qualora i suddetti lotti fossero costituiti dalle sole **terre e rocce di scavo**, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (*produzione di EOW*), occorre procedere come segue:

- **se sottoposte a preventivo trattamento di frantumazione e/o vagliatura**, finalizzato all'ottenimento di prodotti riciclati non legati da impiegare nella costruzione e manutenzione di opere edili e stradali: il test di cessione e il rispetto dei criteri della Circolare n. 5205/2005 andranno eseguiti sul rifiuto, a valle dell'impianto di trattamento;
- **qualora non sottoposti a trattamento di frantumazione e/o vagliatura da destinare ad operazioni di recupero ambientale:**

dovranno essere state caratterizzate e rispondenti ai limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in relazione al successivo impiego, nonché rispettare i limiti per il test di cessione;

2.8 fatto salvo quanto prescritto nel caso di produzione di granulato di conglomerato bituminoso, la cessazione dalla qualifica di rifiuto (EoW), dovrà essere attestata tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

2.9 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità rispetto ai parametri analitici di riferimento, e all'emissione dell'attestazione citata al precedente punto, il materiale derivante dall'attività di recupero deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);

2.10 per quanto riguarda il cumulo relativo al conglomerato bituminoso, a seguito di cessazione dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), si produce **granulato di conglomerato bituminoso**, conforme ai criteri contenuti nel D.M. 28/3/2018 n. 69 (Test sul campione di granulato e Test di cessione) secondo modalità di seguito richiamate:

- a) le verifiche sul **granulato di conglomerato bituminoso** devono prevedere l'esecuzione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui alla parte b, p.to b.2.1 e alla relativa tabella, e l'effettuazione del test di cessione, secondo le specifiche tecniche contenute al punto b.2.2 e nella tabella relativa dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018. Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo su lotti, con frequenza di campionamento **massimo di 330 m³, come dichiarato da codesta Società**, in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10802;
- b) il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, comma 1, del D.M. 69/2018 dovrà essere attestato tramite una Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata tramite posta certificata alla scrivente Direzione e all'ARPA;
- c) la suddetta dichiarazione anche in formato elettronico, dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- d) presso l'impianto di produzione, o presso la sede legale, dovrà inoltre essere conservato per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a

consentire la ripetizione delle analisi;

2.11 nel caso in cui, sulla base dei rilievi analitici predisposti, si verificasse la non conformità ai limiti di Legge, dovrà essere data tempestiva notizia alla Città metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi e all'ARPA. Tali rifiuti dovranno quindi essere stoccati in apposita area e destinate ad impianti autorizzati;

(⁵) Prescrizioni gestionali su pietrisco (CER 170508)

ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

2.12 dovrà essere certificata da parte del produttore del rifiuto, l'assenza di pietre verdi o in caso contrario produrre certificato d'analisi condotto sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministero della Sanità 6/9/1994;

2.13 dovrà essere altresì predisposta la verifica del rispetto dei parametri di cui all'Allegato 3 al D.M. 5/02/98 (test di cessione);

Prescrizioni generali

2.14 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

2.15 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

2.16 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato e del relativo codice CER, se del caso;

2.17 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

2.18 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

2.19 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

2.20 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;

2.21 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;

2.22 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Sezione 3 - EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO

3.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di *messa in riserva e recupero* di rifiuti non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A. ;

l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dallo stoccaggio, dalla movimentazione, dalla vagliatura e dalla frantumazione del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;

ai sensi del d.P.C.M. 21/7/1989, il d.P.R. 203/88 si applicava agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, nonché agli impianti di pubblica utilità, che dessero luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili;

la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, "agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...";

l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento";

il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;

sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

3.3 ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ATTO

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

3.4 PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiale, trattato o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
3. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (vaghiatura, frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistemi analoghi), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in condizioni di particolare arsure, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato agli impianti di vaghiatura e frantumazione deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.
6. Durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione deve mantenuto attivo il sistema di irrorazione per l'abbattimento ad umido delle polveri.

7. Durante lo scarico dei materiali dai camion e durante il caricamento nelle tramogge mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.
8. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
9. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistema di nebulizzazione al servizio del frantoio, sistemi per la bagnatura dei cumuli e dei piazzali, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
11. Gli impianti autorizzati con la presente determinazione si considerano già a regime in quanto esistenti presso lo stabilimento.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

4.1 In caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, mediante posta certificata **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della CMT0, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;

4.2 in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;

4.3 l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto.


A tal fine si intende richiamata la prescrizione comunale di cui alla D.C.C. n. 53 del 16/12/2019 per cui..... *alla cessazione dell'attività, ogni trasformazione è subordinata alla bonifica ambientale ed al ripristino morfologico dell'area e alla rimozione di tutte le strutture, comprese le tettoie, ripristinando la destinazione urbanistica attuale....*

4.4 deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;

4.5 l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 5 - PLANIMETRIE





Sezione 6 – Sistema di gestione EoW

SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE MISCELATI CON DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
a) La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici	L'utilizzo previsto del materiale trattato è ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, risarcimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali del materiale trattato dovranno essere conformi alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza dei materiali inerti utilizzati nel mix. 2. Valutare l'idoneità tecnica al trattamento e uso previsto. 3. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Destinazione specifica del materiale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazioni di corpi rilevati di opere in terra (A1); 2. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e/o in generale piazzali civili ed industriali (A2); 3. strati di fondazioni delle infrastrutture di trasporto (A3) 4. recuperi ambientali, riempimenti e colmate (A4); 5. strati accessori con finizioni anticapillare, antigelo e drenante (A5); 6. materiale per il confezionamento di calcestruzzo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato. 2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale: <ol style="list-style-type: none"> a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"; b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati" c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche" d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione" e. UNI EN 12620 "aggregati per calcestruzzo" f. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" g. Circ. Min. 5205/2005 2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 2.000 mc

SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE MISCELATI CON DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Condizioni e criteri		Descrizione	Indicazioni operative
		Verifica della conformità ambientale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 2. Nel caso di mix con terre e rocce da scavo e al contempo reimpiego per Recupero Ambientale viene effettuata anche la verifica di conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito ex D.Lgs. 152/06, parte IV, Titolo V, all. 5, tab. 1, col. A e col. B.
	d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inserito che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 e, in caso di mix con terre e rocce da scavo, al D.Lgs. 152/06, parte IV, Titolo V, all. 5, tab. 1, col. A e col. B dimostrano l'ecocompatibilità del materiale.
Criteri Dettagliati	e) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<p>Per il confezionamento del mix possono essere utilizzati rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le travi e traversi ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, rifiuti di rocce da cave autorizzate, terre e rocce provenienti da attività di scavo e detriti di perforazione; conglomerato bituminoso; pietrisco tolto d'opera</p> <p>Codici CER: [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] [010408] [010410] [010413] [170504] [010504] [010507] [170502] [170508]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare l'idoneità tecnico-ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto. In caso contrario verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.

SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE MISCELATI CON DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative																								
f) Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p>Messa in riserva (R13) di rifiuti inerti e produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R1).</p> <p><u>Nel caso di utilizzo nel mix della tipologia "pietrisco tolto d'opera", non è prevista la macinazione.</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto della procedura secondo quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Verifica delle percentuali ponderali delle singole tipologie di rifiuto utilizzate nel mix secondo i diversi utilizzi ai sensi degli allegati alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, n° 5205: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotti</th> <th>Inerti da demolizione, rocce da cave autorizzate, pietrisco*</th> <th>Terre e rocce da scavo, detriti di perforazione</th> <th>Conglomerati bituminosi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td>≥ 40%</td> <td>≤ 40%</td> <td>≤ 25%</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>≥ 60%</td> <td>≤ 40%</td> <td>≤ 15%</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>≥ 60%</td> <td>≤ 35%</td> <td>≤ 5%</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>≥ 40%</td> <td>≤ 35%</td> <td>≤ 25%</td> </tr> <tr> <td>A5</td> <td>≥ 60%</td> <td>≤ 40%</td> <td>≤ 15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Il pietrisco tolto d'opera [170508] potrà essere utilizzato nel mix esclusivamente del prodotto A5 in funzione drenante.</p>	Prodotti	Inerti da demolizione, rocce da cave autorizzate, pietrisco*	Terre e rocce da scavo, detriti di perforazione	Conglomerati bituminosi	A1	≥ 40%	≤ 40%	≤ 25%	A2	≥ 60%	≤ 40%	≤ 15%	A3	≥ 60%	≤ 35%	≤ 5%	A4	≥ 40%	≤ 35%	≤ 25%	A5	≥ 60%	≤ 40%	≤ 15%
Prodotti	Inerti da demolizione, rocce da cave autorizzate, pietrisco*	Terre e rocce da scavo, detriti di perforazione	Conglomerati bituminosi																							
A1	≥ 40%	≤ 40%	≤ 25%																							
A2	≥ 60%	≤ 40%	≤ 15%																							
A3	≥ 60%	≤ 35%	≤ 5%																							
A4	≥ 40%	≤ 35%	≤ 25%																							
A5	≥ 60%	≤ 40%	≤ 15%																							
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	<p>Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, il quale prevede la conformità al test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Verifica di conformità tecnica e chimica all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. 																								

SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE MISCELATI CON DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> • check list • report periodici i quali evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: 1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita. 2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto. 3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto. 4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultraneo. 5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità alla Circ. Min. 5205/2005. 6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito EOW come da lay out dell'impianto (*).
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto. 2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.

(*) L'area di stoccaggio del mix a valle del trattamento è identificata nel cumulo utilizzato per lo stoccaggio dei materiali trattati in attesa di certificazione (*Cumulo MPS*). Non è localizzata un'area di stoccaggio del mix a monte del trattamento in quanto la miscelazione avviene direttamente in fase di frantumazione/vagliatura. A seguito di caratterizzazione di conformità essi possono venir spostati nell'area esterna a quella di gestione rifiuti adibita a deposito. L'area di deposito MPS è all'interno della proprietà della Società, ma in parte esterna alla zona di gestione rifiuti, ed è identificata nella planimetria allegata. La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 8.000 mc.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE MISCELATI
CON DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

(crociare i punti di competenza)

- * il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: _____ (*indicare quantità in mc*)
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato _____ (*indicare allegato C1-C2-C3-C4-C5*) della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck15 secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

_____ li,

FIRMA

SISTEMA DI GESTIONE – CONGLOMERATO BITUMINOSO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative	
Criteri Dettagliati	a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo. Codici CER: [170302]	1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto e/o altre sostanze pericolose. In caso contrario verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.
	b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Messa in riserva (R15) preventiva per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale macellazione con materia inerte vergine) con analisi di conformità al D.M. 69/20148 (R5).	1. Rispetto della procedura secondo quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
	c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato I del D.M. 69/2018.	1. Verifica di conformità tecnica e chimica all'allegato I del D.M. 69/2018.

SISTEMA DI GESTIONE – CONGLOMERATO BITUMINOSO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'autonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> • check list • report periodici i quali evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: 1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita. 2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto. 3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto. 4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo. 5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità al D.M. 69/2018. 6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito EOW come da lay out dell'impianto (*).
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto. 2. Invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con le modalità di cui all'art. 65 del D.L.gs. 82/2005 agli Enti di rilascio dell'autorizzazione e all'ARPA territorialmente competente. 3. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.

(*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 6.000 mc. L'area di deposito MPS è all'interno della proprietà della Società, ma esterna alla zona di gestione rifiuti, ed è identificata nella planimetria allegata (viene indicata un'area di 8.000 mc ma si ritiene che non sarà necessario stoccare più di 6.000 mc di granulato di conglomerato bituminoso).

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, DEL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____
	(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]			
Denominazione sociale		CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Impianto di produzione			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Riferimenti catastali			
Cantiere di provenienza			
(come da documento di trasporto n° ...)			
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio	

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Cantiere di provenienza del granulato di conglomerato bituminoso
(NOTA: compilazione facoltativa)

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di granulato di conglomerato bituminoso è rappresentato dalla seguente quantità in volume : _____ (NOTA: indicare in cifre e lettere m^3)
- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];



- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

CARATTERISTICHE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO	
Requisito	Categoria / valore
Classificazione granulometrica	D : <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 32
Natura degli aggregati	<input type="checkbox"/> calcare <input type="checkbox"/> porfido <input type="checkbox"/> basalto <input type="checkbox"/> (altro)
Granulometria degli aggregati	Passante al setaccio 1,4 D: _____ %
	Passante al setaccio D : _____ %
	Passante al setaccio 2 mm: _____ %
	Passante al setaccio 0,063 mm: _____ %

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano*:

_____ li, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.



**SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE
AUTORIZZATE**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
Condizioni a) La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.	L'utilizzo previsto del materiale trattato e ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, riempimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali del materiale trattato dovranno essere conformi alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza dei materiali inerti. 2. Valutare l'idoneità tecnica al trattamento e uso previsto. 3. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.
	Destinazione specifica del materiale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazioni di corpi rilevati di opere in terra; 2. sofonodi stradali, ferroviari, aeroportuali e/o in generale piazzali civili ed industriali; 3. strati di fondazioni; recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 4. strati accessori con funzioni anticappillare, antigelo e drenante; 5. materiale per il confezionamento di calcestruzzo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato. 2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.
	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale: <ol style="list-style-type: none"> a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"; b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati" c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche" d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione" e. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" f. Circ. Min. 5205/2005 2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 2.000 mc
Verifica della conformità ambientale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 	

**SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE
AUTORIZZATE**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inerte che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 dimostra l'ecocompatibilità del materiale.
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, rifiuti di rocce da cave autorizzate. Codici CER: [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] [010408] [010410] [010413]	1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto. In caso contrario verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Messa in riserva (R13) di rifiuti inerti e produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura tipiche a granulometria idonea e selezionata (R5)	1. Rispetto della procedura secondo quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, il quale prevede la conformità ai test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.	1. Verifica di conformità tecnica e chimica all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

**SISTEMA DI GESTIONE - RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE
AUTORIZZATE**

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> • check list • report periodici i quali evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita. 2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto. 3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto. 4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo. 5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità alla Circ. Min. 5205/2005. 6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito EOW come da lay out dell'impianto (*).
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		<ol style="list-style-type: none"> 1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto. 2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.

(*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 8.000 mc. L'area di deposito MPS è all'interno della proprietà della Società, ma esterna alla zona di gestione rifiuti, ed è identificata nella planimetria allegata.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE, RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che
(crociare i punti di competenza)

- il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: _____ *(indicare quantità in mc)*
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato _____ *(indicare allegato C1-C2-C3-C4-C5)* della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck15 secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

_____ li,

FIRMA

SISTEMA DI GESTIONE - PIETRISCO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative	
Condizioni	a) La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici	L'utilizzo previsto del materiale trattato è ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, riempimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali tecniche del materiale trattato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 13242	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza del rifiuto. 2. Valutare l'idoneità tecnica al trattamento e uso previsto. 3. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.
	b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Destinazione specifica del materiale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazioni di corpi rilevati di opere in terra. 2. Strati accessori con funzioni drenante. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato. 2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.
	c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale: <ol style="list-style-type: none"> a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"; b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati" c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche" d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione" e. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" f. D.M. 5/02/1998 2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 315 mc
	Verifica della conformità ambientale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998. In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C5 della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. 	

SISTEMA DI GESTIONE - PIETRISCO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inerte che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 dimostra l'ecocompatibilità del materiale.
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da pietrisco tolto d'opera. Codici CER: [170508]	1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto e/o altre sostanze pericolose. Dovrà essere certificata l'assenza di pietre verdi ovvero produrre certificato d'analisi che attesti l'assenza di amianto.
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	1. Messa in riserva (R13) propedeutica alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5).	1. Verificare quotidianamente che la procedura corrisponda a quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Materie prime secondarie per l'edilizia conformi al test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998. In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C5 della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.	1. Conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998.

SISTEMA DI GESTIONE - PIETRISCO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: <ul style="list-style-type: none"> • check list • report periodici che evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, analisi chimiche, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita. 2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto. 3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto. 4. Avvio al processo di recupero [R5] (esclusivamente attività di vagliatura) del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultraneo. 5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità al D.M. 5/02/1998. 6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito MPS come da lay out dell'impianto (*).
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		<ol style="list-style-type: none"> 1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto. 2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.

(*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 6.000 mc. L'area di deposito MPS è all'interno della proprietà della Società, ma esterna alla zona di gestione rifiuti, ed è identificata nella planimetria allegata (viene indicata un'area di 8.000 mc ma si ritiene che non sarà necessario stoccare più di 6.000 mc per la tipologia pietrisco).

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
PIETRISCO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che
(crociare i punti di competenza)

- il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: _____ *(indicare quantità in mc)*
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato C5 della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 (verifica effettuata a seguito di miscelazione con materiali inerti da demolizione).

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

_____ li,

FIRMA

SISTEMA DI GESTIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
Condizioni a) La sostanza è destinata a essere utilizzata per scopi specifici b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.	L'utilizzo previsto del materiale trattato è ricompreso nel campo dell'ingegneria civile per attività di costruzione, riempimenti, strati accessori o quali prodotti per il confezionamento di calcestruzzo. Le caratteristiche prestazionali tecniche del materiale trattato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 13242 o, in caso di confezionamento di calcestruzzo con classe di resistenza Rck 15, alla norma UNI EN 12620.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisire documentazione descrittiva della tipologia e della provenienza delle macerie. 2. Valutare l'idoneità tecnica al trattamento e uso previsto. 3. La tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti; la percentuale di sostituzione della materia è pari al 100%.
	Destinazione specifica del materiale: 1. Realizzazioni di corpi rilevanti di opere in terra; 2. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e/o in generale piazzali civili ed industriali; 3. strati di fondazioni; recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 4. strati accessori con funzioni anticapillare, antigelo e drenante; 5. materiale per il confezionamento di calcestruzzo Rck 15.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodotto da recupero assimilabile a materia prima con mercato esistente e consolidato. 2. Materiale inerte, non soggetto a deperimento nel tempo.
	Verifica della conformità tecnica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità gli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato ai diversi requisiti delle norme applicabili alle singole tipologie di prodotto finale: <ol style="list-style-type: none"> a. UNI EN 13242 "aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"; b. UNI EN 11531-1 "costruzione e manutenzioni delle opere civili delle infrastrutture - criteri per l'impiego dei materiali - parte 1: terre e miscele di aggregati non legati" c. UNI EN 13285 "miscele non legate - specifiche" d. UNI EN 14688 "indagini e prove geotecniche - identificazione e classificazione dei terreni - parte 1: identificazione e descrizione" e. D.M. 17 gennaio 2018 "aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" f. D.M. 5/02/1998 2. Le analisi saranno condotte su cumuli di materiale trattato di volume massimo pari a 1.700 mc
Verifica della conformità ambientale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confrontare e verificare la conformità degli esiti delle analisi condotte sul materiale trattato in relazione al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD). In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione 	

SISTEMA DI GESTIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
		anche a quanto stabilito dall'allegato C alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Impatti complessivi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: il materiale trattato presenta caratteristiche del tutto simili alle materie prime da esso sostituite. Esso, pertanto, costituisce materiale inerte che per sua natura non ha impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD) dimostra l'ecocompatibilità del materiale. 2. Nel caso di reimpiego per Recupero Ambientale viene effettuata anche la verifica di conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito ex D.Lgs. 152/06, parte IV, Titolo V, all. 5, tab. 1, col. A e col. B
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	Potranno essere conferiti i rifiuti costituiti da terre e rocce provenienti da attività di scavo e detriti di perforazione. Codici CER: [170504] [010504] [010507]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare l'idoneità tecnico ambientale del rifiuto in entrata. In particolare, verificare l'assenza di tipologie di materiali potenzialmente contenenti amianto e/o altre sostanze pericolose. In caso, verificare la sussistenza di analisi che ne escludano la presenza.
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Messa in riserva (R13) propedeutica alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e/o per l'utilizzo per recuperi ambientali, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (R5). 2. Messa in riserva (R13) propedeutica alla produzione di materie prime secondarie (R5) per l'utilizzo in recuperi ambientali senza alcun preventivo trattamento, fatta salva l'attività di cementa di materiali ultraleggeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare quotidianamente che la procedura corrisponda a quanto previsto nella documentazione tecnica prodotta in sede di istanza autorizzativa 2. Individuazione dei parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le	Materie prime secondarie per l'edilizia conformi al test di cessione all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD). In caso di miscelazione con rifiuti da demolizione anche a quanto stabilito dall'allegato C alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformità al test di cessione di cui al D.M. 5/02/1998 (ad esclusione del parametro COD). 2. Nel caso di reimpiego per Recupero Ambientale viene eseguito sul lotto la verifica di conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito ex D.Lgs. 152/06, parte IV, all. 5, tab. 1, col. A e col. B.

SISTEMA DI GESTIONE - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Condizioni e criteri	Descrizione	Indicazioni operative
sostanze inquinanti, se necessario		
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Documentazione del sistema di gestione: • check list • report periodici che evidenziano che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto	Sistema di gestione del processo di recupero del rifiuto: 1. Controllo di qualità del rifiuto in ingresso tramite verifica informazioni provenienza, tipologia, eventuali analisi chimiche e/o schede di sicurezza, controllo visivo della corrispondenza del carico alla documentazione fornita. 2. Compilazione dei documenti per l'accettazione. In caso di non conformità al controllo di cui al punto 1 il carico viene respinto nella totalità, o in parte, annotandolo nel FIR di trasporto. 3. Stoccaggio nell'area di pertinenza come indicato nel lay out di impianto. 4. Avvio al processo di recupero [R5] del materiale preventivamente sottoposto a cernita per l'esclusione del materiale ultroneo. In caso di esclusiva messa in riserva [R13] il materiale viene successivamente inviato ad altro impianto di recupero autorizzato. 5. Stoccaggio del materiale trattato nell'area di pertinenza, come indicato nel lay out di impianto, in attesa delle analisi di conformità al D.M. 5/02/1998. 6. Immissione sul mercato o stoccaggio temporaneo del prodotto certificato, in attesa di essere allontanato, nell'area di deposito MPS come da lay out dell'impianto (*).
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità		1. Attestazione del rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per ciascun lotto. 2. La dichiarazione e una aliquota del campione prelevato per ogni lotto certificato vengono conservati presso la sede dell'impianto per 5 anni.

(*) La capacità massima di deposito della materia prima seconda è pari a 8.000 mc. L'area di deposito MPS è all'interno della proprietà della Società, ma esterna alla zona di gestione rifiuti, ed è identificata nella planimetria allegata.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
TERRE E ROCCE DA SCAVO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° ...)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che
(crociare i punti di competenza)

- * il lotto di MPS è rappresentato dalla seguente quantità in volume: _____ *(indicare quantità in mc)*
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998.
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi alla Colonna ___ *(indicare A-B)* della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006.
- il predetto lotto di Materie Prime Secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi all'allegato ___ *(indicare allegato C1-C2-C3-C4-C5)* della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 (verifica effettuata a seguito di miscelazione con materiali inerti da demolizione).
- il predetto lotto di materie prime secondarie per l'edilizia ha le caratteristiche conformi alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck15 secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005.

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega:

_____ li,

FIRMA
